

IN BREVE n. 28 - 2023
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

SPESA PER LE “PENSIONI PREVIDENZIALI PURE”: I VERI NUMERI da
START Magazine - n 8 luglio 2023 a cura di Michele Poerio, Pietro Gonella, Stefano Biasoli

CONFEDIR, FEDER.S.P.eV. e APS-Leonida non possono astenersi dal fare conoscere ad una platea più numerosa qual è stato il vero esborso dell'INPS per le “pensioni previdenziali pure” negli anni 2019-2020-2021, cioè quelle pensioni che sono assistite/accompagnate/generate/finanziate dai contributi sociali versati – nell’arco temporale della vita lavorativa – e dal pensionato e dal rispettivo datore di lavoro.

L'intendimento dell'intervento è quello di confutare il Report Unimpresa (che ha elaborato i dati dell'ultimo Documento di economia e finanza del governo, con pubblicazione degli stessi su [Startmag](#) del 29 giugno scorso) al fine di rimettere a posto i dati/numeri contenutivi che sotto si riportano, così da conferire agli stessi una maggiore – più completa e compiuta – articolazione esplicativa:

TABELLA A				
Anno	Costo totale lordo assegni pensionistici (Mld)	Delta (Mld)	Aumento %	% sul PIL
1	2	3	4	5
2022	296,9			
2023	317,9	+ 21,0	+ 7,06%	15,6%
2024	340,7	+ 22,8	+ 7,14%	15,8%
2025	350,9	+ 10,2	+ 3,00%	16,2%
2026	361,8	+ 10,9	+ 3,11%	16,1%
Totale		+ 64,9	+ 21,86	16,1%

In merito va rappresentato che i suddetti importi riguardano la spesa totale pensionistica lorda, sia quella previdenziale pura che quella previdenziale assistenziale, spesa totale lorda di cui si riporta

sotto il relativo ammontare registrato nel triennio 2019-2021 (dati estratti dal Casellario Centrale delle Pensioni e dei Pensionati gestito dall'INPS):

Si riporta di seguito l'ammontare della "spesa totale lorda previdenziale pura" registrata nel suddetto periodo (dati che – desunti dai Rapporti nn. 8, 9 e 10 sul "Sistema Previdenziale Italiano" elaborati dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, di cui è Presidente il Prof. Alberto Brambilla uno dei massimi esperti in materia nel nostro Paese – sono condivisi in toto da CONFEDIR, FEDER.S.P.eV. e APS-Leonida):

TABELLA C				
Anno	Spesa totale lorda previdenziale pura (Mld)	Spesa totale al netto di		Entrate Contributive (Mld)
		Assistenza (Mld)	Assistenza e IRPEF (Mld)	
1	2	3	4	5
2019	230,259	210,897	156,701	209,399
2020	234,736	211,477	155,283	195,400
2021	238,271	215,014	152,914	208,264

La differenza tra 313 e 238 miliardi di euro (cfr. colonne 2 delle Tabelle B e C – Anno 2021), vale a dire 75 miliardi, è spesa previdenziale di natura assistenziale non accompagnata/sorretta da alcun versamento contributivo sociale o accompagnata/ sorretta da un insufficiente versamento contributivo sociale.

I suddetti ultimi dati comportano le sottoindicate incidenze percentuali sul PIL (colonna 2 della Tabella D) da parte della "spesa totale lorda previdenziale pura", percentuali ben diverse ed inferiori (oscillanti tra i 3 e 4 punti percentuali in meno!) di quelle prefigurate per il periodo 2022-2026 dal Report Unimpresa (cfr. colonna 5 della Tabella A):

TABELLA D				
Anno	Spesa totale lorda previdenziale pura % sul PIL	Spesa totale al netto di		PIL (Mld)
		assistenza % sul PIL	assistenza e IRPEF % sul PIL	
1	2	3	4	5
2019	12,88%	11,80%	8,77%	1.787,664
2020	14,20%	12,80%	9,39%	1.653,577
2021	13,42%	12,11%	8,61%	1.781,221

Le incidenze percentuali della spesa totale al netto di assistenza (colonna 3 della Tabella D) sono in linea con la media Eurostat.

Lo stesso Report Unimpresa riserva inoltre spazio all'impatto sui conti dello Stato indotto dalla "spesa previdenziale" globalmente intesa (spesa previdenziale pura + spesa previdenziale assistenziale + spesa prettamente assistenziale) come sotto riportato:

TABELLA E				
Anno	Spesa previdenziale globale (Mld)	Delta (Mld)	Aumento %	% sul PIL
1	2	3	4	5
2022	406,9			
2023	424,7	+ 17,8	+ 4,38%	21,3%
2024	449,0	+ 24,3	+ 5,73%	21,4%
2025	460,2	+ 11,2	+ 2,50%	21,2%
2026	472,4	+ 12,1	+ 2,65%	21,1%
Totale		+ 65,5	+ 16,10%	16,1%

Con riferimento ai dati appena esposti, sono da evidenziare i sottospecificati valori registrati dalla spesa prettamente assistenziale (dati desunti dai sopra ricordati Rapporti nn. 8, 9 e 10):

Anni	Spesa assistenziale (Mld)
2019	114,270
2020	144,758
2021	144,215

Non si può non evidenziare che nel periodo 2008 vs 2021 (tredici anni!):

- la spesa previdenziale pura ha registrato un aumento medio annuo pari allo 1,5% (da 185,035 a 238,271 miliardi annui);
- la spesa prettamente assistenziale ha, di contro, registrato un aumento medio annuo pari allo 4,5% (da 73 a 144,215 miliardi annui di euro).

Non si può altresì non evidenziare che la spesa statale per le pensioni previdenziali assistenziali ha interessato circa 7 milioni di cittadini (il 44% del totale dei 16.098.748 pensionati dell'anno 2021), numero di cittadini/pensionati parzialmente o totalmente assistiti. Non appare credibile che la maggior parte di queste persone non sia riuscita in 67 anni di vita a versare neppure i 15/17 anni di contribuzione regolare per avere titolo alla pensione minima; queste pensioni, a differenza di quelle finanziate dai contributi sociali, gravano del tutto sulla fiscalità generale, senza neppure essere soggette a imposizione fiscale.

Peraltro, a fronte della suddetta crescita “tripla” media annua (4,5% contro 1,5%), i cittadini/fruitori:

- in “povertà assoluta” – anziché ridursi numericamente in termini significativi così da avvalorare la giustizia dell'erogazione di tali ingenti risorse finanziarie – sono più che raddoppiati, passando da 2,11 a 5,6 milioni, con un incremento di 3,49 milioni (+ 165%)!
- in “povertà relativa” sono saliti da 6,5 a 8,8 milioni, con un incremento di 2,3 milioni (+ 35%)!

Simile fenomeno – che costituisce un eclatante paradosso dei paradossi – comporta e rende non più differibile la necessità di istituire (e finalmente costruire) in Italia, come prevede anche il Jobs Act del 2015, un “Casellario centrale dell'assistenza” sul modello di quello delle pensioni e dei pensionati, essendo necessario fare un attento monitoraggio, anche attraverso tale adempimento, per formalizzare ed istituzionalizzare una “anagrafe generale dell'assistenza”, cioè la banca dati sull'assistenza dove far confluire, per codice e per nucleo familiare, tutte le prestazioni erogate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali.

CONFEDIR, FEDER.S.P.eV. e APS-Leonida rappresentano che l'aumento consistente della spesa previdenziale nel biennio 2023 e 2024 è ascrivibile all'esplosione dell'inflazione con tassi incrementali annui che hanno indotto un inaspettato/imprevisto ed inaspettabile/imprevedibile consistente incremento dell'indice di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici. Al riguardo non si può non osservare che:

- in un solo anno, il 2023, le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo INPS sono cresciute/rivalutate dello 7,3%,
- mentre nel periodo 2014-2021 (ben sette anni) le stesse pensioni sono cresciute/rivalutate del 4,89% complessivamente, cioè mediamente 0,7 punti percentuali/anno (pari ad un decimo della rivalutazione annua del 2023!).

Concludendo non ci si può sottrarre dalla necessità di far presente che al consistente aumento della spesa totale dei trattamenti pensionistici nel biennio 2023-2024, indotto dal sostenuto trend incrementale inflattivo di cui si è detto sopra, non è corrisposto né corrisponderà, per ora, un correlato aumento delle entrate contributive a motivo che le retribuzioni salariali e stipendiali dei lavoratori in attività di servizio non hanno registrato, per ora, un analogo consistente e corrispondente aumento tale da generare un adeguato e corrispondente incremento dei versamenti contributivi sociali.

IV CONGRESSO NAZIONALE GOAL - MULTIDISCIPLINARITÀ E GENERE IN OFTALMOLOGIA

Sono aperte le iscrizioni al 4° **Congresso Nazionale GOAL**, che si terrà **venerdì 13 ottobre 2023**, a **Roma** presso la **Casa dell'Aviatore**. Questo Congresso rappresenta un'opportunità unica per esplorare il tema "**Multidisciplinarietà e genere in Oftalmologia**" e condividere le ultime novità e progressi in questo campo.

I topic che saranno affrontati durante il congresso includono:

- ◆ **La donna e la superficie oculare:** Approfondiremo le specificità dell'occhio femminile e le sfide legate alla salute della superficie oculare nelle donne.
- ◆ **Occhio e maternità:** Esploreremo l'importanza della salute oculare durante la gravidanza e dopo il parto, con un focus sulle condizioni oculari associate alla maternità.
- ◆ **Retina medica e glaucoma al femminile:** Analizzeremo le peculiarità della retina medica e del glaucoma nelle donne, inclusi i fattori di rischio specifici e le strategie di gestione.
- ◆ **Manifestazioni oculari in corso di OSAS:** Discuteremo le manifestazioni oculari dell'apnea ostruttiva del sonno (OSAS) e le implicazioni per la pratica oftalmologica.
- ◆ **Occhio ed alimentazione:** Approfondiremo il legame tra alimentazione e salute oculare, esplorando l'impatto della dieta sull'occhio.

Il Congresso è accreditato ECM, offrendo l'opportunità di guadagnare crediti formativi per il nuovo triennio e approfondire le proprie conoscenze.



ONAOSI - INTERVENTO ECONOMICO PER CONTRIBUENTI IN SITUAZIONE DI VULNERABILITA' dal sito dell'Onaosi

Scadenza: 05 ottobre 2023

Per l'anno solare 2023 la **Fondazione ONAOSI** pubblica il presente bando a favore di **contribuenti** che si trovino in condizioni di vulnerabilità determinata dalla composizione del nucleo familiare (almeno 5 componenti, o inferiore alle 5 unità in presenza di almeno 2 figli), o nel caso in cui il contribuente o un componente del nucleo familiare (non figli) abbiano il **riconoscimento d'invalidità civile superiore al 74%**, ovvero se il contribuente risiede nei Comuni/frazioni interessati da **calamità naturali** per le quali è stato riconosciuto lo stato di **calamità/emergenza con Decreto del Consiglio di Ministri**.

[Scarica il bando e la modulistica](#)

INTERVENTI ECONOMICI PER I CONTRIBUENTI IN REGOLA E LORO FAMIGLIE.

La **Fondazione ONAOSI** pubblica per l'anno 2023:


- **Bando a favore di figli disabili, orfani di contribuenti;**
- **Bando a favore di regolari contribuenti ONAOSI con figli disabili.**

LA GUIDA COMPLETA PER MEDICI E DENTISTI LIBERI PROFESSIONISTI da Il Giornale della Previdenza Enpam n.25 del 7 luglio 2023

Tutto ciò che i medici che fanno libera professione hanno bisogno di sapere su previdenza, assistenza, possibilità di lavoro, carriera, fisco e assicurazioni è all'interno della nuova guida gratuita "Dalla laurea alla pensione", realizzata dal Giornale della Previdenza.



Clicca sulla copertina per sfogliare la rivista
[Scarica la rivista](#)



Clicca sulla copertina per sfogliare la guida
[Scarica la guida](#)

La pubblicazione di 38 pagine, edita dall'Enpam, è disponibile online in formato pdf.

Lo speciale è dedicato primariamente ai liberi professionisti “puri”, che svolgono la libera professione come occupazione principale, ma non solo. Anche le altre categorie degli iscritti Enpam che esercitano la libera professione in via non esclusiva, si tratti di medici di medicina generale, ospedalieri, specialisti ambulatoriali, specializzandi o neolaureati, troveranno contenuti declinati secondo le proprie specificità.

La guida è stata pubblicata insieme al numero 4/2023 del Giornale della Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri. Della stessa collana “Dalla laurea alla pensione” fanno parte la guida per i medici di medicina generale e quella per i medici dipendenti, già pubblicate nei mesi scorsi.

Si può chiedere di ricevere a casa Il Giornale della Previdenza e le guide facendo richiesta attraverso la propria area riservata ([qui le istruzioni](#))

INPS - GESTIONE SEPARATA: SU MYINPS GLI INVITI ALL'ISCRIZIONE

da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 2535 del 6 luglio 2023, informa che è previsto l'**invio di una comunicazione informativa** ai lavoratori per i quali la procedura automatizzata evidenzia l'assenza dell'iscrizione alla Gestione Separata.

La comunicazione viene inviata tramite MyINPS e posta elettronica, con un **messaggio di invito all'iscrizione**.

Se il contribuente non regolarizza la propria posizione, l'Istituto farà coincidere la data di iscrizione:

- con la data del primo versamento utile o del primo anno di dichiarazione dei redditi, per i **liberi professionisti**;
- con la data indicata dal committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati, per i **lavoratori parasubordinati**.

L'iscrizione può essere effettuata anche tramite un intermediario.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2535 del 6.07.2023 (documento 156)
INPS Allegato 1 al Messaggio 2535/2023 (documento 157)

STOP AL TAGLIO DEI VITALIZI: IL SENATO RIPRISTINA I MEGA ASSEGNI ANCHE PER CHI HA FATTO MENO DI UNA LEGISLATURA

a cura di Antonio Frascilla - La Repubblica 7 luglio 2023

Il Consiglio di Garanzia di Palazzo Madama cancella completamente il ricalcolo introdotto 5 anni fa sulla spinta dei 5S: l'importo torna ad agganciarsi allo stipendio anziché ai contributi versati

ALLEGATI A PARTE - Stop al taglio dei vitalizi (documento 158)

E perchè i reiterati tagli sulla perequazione delle pensioni acquisite dopo anni e anni di versamenti contributivi valore corrente durante la vita lavorativa?

FRANCOBOLLI ITALIA 2023 - NUOVE EMISSIONI



- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Patrimonio artistico e culturale italiano" dedicato all'Unione Lateranense dei Canonici Regolari del Santissimo Salvatore, nel bicentenario**

- Data di emissione: 10 luglio 2023

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Patrimonio naturale e paesaggistico" dedicata all'Italia del Mare – Serie turistica: La tecnologia marina – wave energy ed eolico offshore**

- Data di emissione: 11 luglio 2023

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Patrimonio naturale e paesaggistico" dedicata all'Italia del Mare – Serie turistica: Sabaudia**

- Data di emissione: 11 luglio 2023

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Patrimonio naturale e paesaggistico" dedicata all'Italia del Mare – Serie turistica: Mazara del Vallo**

- Data di emissione: 11 luglio 2023

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Patrimonio naturale e paesaggistico" dedicata all'Italia del Mare – Serie turistica: Monfalcone**

- Data di emissione: 11 luglio 2023

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Patrimonio naturale e paesaggistico" dedicata all'Italia del Mare – Serie turistica: Le Repubbliche Marinare**

- Data di emissione: 11 luglio 2023



- **Napoli – Squadra vincitrice del campionato di calcio serie A (minifoglio da dodici francobolli) - Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "lo Sport" dedicato alla Squadra vincitrice del Campionato di calcio di serie A**

- Data di emissione: 13 luglio 2023

MEDICI e BORSE Ufficio Legislativo FNOMCeO a cura di Chiara Di Lorenzo

La Suprema Corte ha affermato che l'art. art. 46, comma 2 del D.Lgs. n. 368 del 1999, va interpretato nel senso che, là dove dispone, nel primo periodo, che "le disposizioni di cui agli artt. da 37 a 42, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2006-2007" e, nell'ultimo periodo", che "fino all'anno accademico 2005-2006 si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257", il termine di riferimento temporale costituito dall'anno accademico 2006-2007 va correlato non alla mera pendenza del corso ma al suo inizio in quell'anno, dal momento che solo ad un corso non ancora iniziato, ma da iniziare nel predetto anno accademico, può ritenersi applicabile una disciplina, quale quella dettata dalla nuova legge, diretta a regolare in modo indissolubile aspetti strutturali e funzionali di una fattispecie totalmente nuova: quanto a forma, parti e contenuto del contratto, organizzazione del corso, effetti giuridici ed economici. Pertanto, non sussiste nessun obbligo per lo Stato di estendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007.

Corte di Cassazione sezione III civile - Ordinanza n.16083 dep. 7 giugno 2023

INPS COMUNICAZIONI 03.07.2023: DOMANDE PRE-COMPILATE ED ESTRATTI INPS SEMPLIFICA L'ACCESSO ALLE PENSIONI DI VECCHIAIA

Per semplificare l'accesso alla pensione, INPS contatterà direttamente i cittadini che si accingono a ottenere il trattamento di vecchiaia per invitarli a presentare la domanda, già compilata con tutti i dati in possesso dell'Istituto.

È previsto, inoltre, l'invio di una comunicazione personalizzata ai cittadini non pensionati, di età superiore ai 65 anni, per agevolare il percorso che porterà alla futura pensione: questi riceveranno una lettera contenente l'estratto conto e tutte le indicazioni per segnalare eventuali errori o incongruenze.

I primi 5.000 cittadini coinvolti, iscritti sia alla gestione pubblica che a quella privata, verranno raggiunti da una lettera, notificata anche sull'app Io e nell'area MyINPS del portale istituzionale. All'interno della comunicazione sarà presente il percorso per raggiungere la domanda precompilata (con annesso QR-code) e l'estratto conto contributivo, posto a base di calcolo per la pensione.

Gli utenti potranno così verificare in autonomia la correttezza dei dati riportati e segnalare, tramite apposita procedura online, le eventuali informazioni da correggere.

Questo progetto, finanziato dal PNRR, ha l'obiettivo di sollevare tutti i cittadini dall'onere di verificare la maturazione dei propri requisiti di pensionamento, consentendo agli interessati di produrre autonomamente e tempestivamente la domanda.

VEDI ANCHE IN BREVE 27/2023

INPS - DOMANDE DI RISCATTO E OPZIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il [messaggio n. 2564 del 7 luglio 2023](#), fornisce indicazioni operative per l'opzione al sistema contributivo esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto, i cui periodi siano determinanti per il perfezionamento dei requisiti richiesti per avvalersi dell'opzione.

Le **indicazioni operative** illustrate dal messaggio valgono nei casi in cui l'interessato perfeziona i requisiti richiesti per l'esercizio dell'opzione al sistema contributivo previsto dall'articolo 1, comma

23, della legge n. 335/1995 (meno di 18 anni al 31 dicembre 1995, almeno 15 anni di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996, almeno un contributo anteriore al 1° gennaio 1996), soltanto se si considerano **già acquisiti i periodi da riscattare** (ad esempio, soggetto che raggiunge i 15 anni di contribuzione o che acquisisce anzianità anteriore al 1° gennaio 1996 solo considerando i periodi da riscattare).

Vedasi anche la circolare INPS n. 54/2021, con i chiarimenti in merito agli **effetti del riscatto** di periodi che si collocano nel **sistema contributivo della pensione**

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2564 del 7.07.2023 (documento 159)
INPS Circolare n. 54 del 6.04.2021 (documento 160)

INPS - DOMANDA DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTERE FAMILIARI DISABILI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 2600 del 10 luglio 2023, informa circa il rilascio di una nuova funzionalità per la presentazione della domanda *online* di congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravità.

Lo sportello telematico per l'acquisizione delle istanze per la fruizione del congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravità è stato integrato con una nuova funzionalità per consentire la variazione di alcune condizioni dichiarate in una domanda già presentata.

In particolare, è stata realizzata la nuova funzionalità denominata "**Rinuncia**" per consentire agli utenti di comunicare all'Istituto, attraverso il suddetto sportello telematico, la volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto in una domanda già presentata.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2600 del 10.07.2023 (documento 161)

AGENZIA ENTRATE - TASSAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IN VIGORE TRA ITALIA E SVIZZERA a DplMo – fonte: Agenzia entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 370 del 4 luglio 2023](#), ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e la Svizzera in caso di trasferimento di residenza in corso d'anno.

La Risposta dell'Agenzia delle Entrate

In via preliminare, si conferma, come già evidenziato dall'Istante, che l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000.

Si rileva, in particolare, che il riscontro sulla residenza, sia ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del TUIR, sia in base a quelle recate nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, non può essere operato in questa sede, richiedendo la verifica di elementi fattuali che esulano dall'istituto dell'interpello ordinario, la cui funzione consulenziale ne limita l'ambito ai soli casi in cui ricorra un'incertezza interpretativa attinente alla norma tributaria (c.d. "interpello ordinario puro"), ovvero alla qualificazione giuridicocontributiva della fattispecie (c.d. "interpello ordinario qualificatorio").

Infatti, come affermato più volte nei documenti di prassi, sono escluse dall'area dell'interpello tutte quelle ipotesi che, coerentemente alla natura, alle finalità dell'istituto ed alle regole istruttorie di lavorazione delle istanze, sono caratterizzate da una spiccata ed ineliminabile rilevanza dei profili fattuali riscontrabili dalla stessa amministrazione finanziaria solo in sede di accertamento, come le questioni involgenti problemi collegati alla residenza delle persone fisiche (Cfr. Circolare 1 aprile 2016 n. 9/E, e Risoluzione 3 dicembre 2008, n. 471/E).

Il medesimo principio è stato, peraltro, affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, nel sostenere la cedevolezza del requisito formalistico dell'iscrizione anagrafica rispetto all'approccio sostanziale previsto nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, presuppone sempre l'accertamento di situazioni di fatto (Cfr. Cassazione Civile n. 26638 del 10 novembre 2017 e n. 20285 del 23 maggio 2013).

Pertanto la seguente risposta si basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell'istanza di interpello, fermo restando, in capo al competente Ufficio finanziario, l'ordinario potere di verifica e di accertamento nei confronti dell'Istante.

Ciò premesso, si rileva come l'articolo 2, comma 2, del TUIR consideri fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Le condizioni sopra indicate sono tra loro alternative e la sussistenza anche di una sola di esse per la maggior parte del periodo d'imposta è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.

Solo per completezza si ricorda che, ai sensi del comma 2bis dell'articolo 2 del TUIR, si considerano comunque residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con Decreto Ministeriale 4 maggio 1999.

Come chiarito nel paragrafo 2 della Circolare del Ministero delle Finanze del 24 giugno 1999, n. 140, la residenza fiscale è ritenuta, in via presuntiva, sussistente per coloro che siano anagraficamente emigrati in uno degli anzidetti Stati o territori senza dimostrare l'effettività della nuova residenza.

Il predetto comma 2bis non ha creato un ulteriore status di residenza fiscale bensì, attraverso l'introduzione di una presunzione legale relativa, ha diversamente ripartito l'onere probatorio fra le parti, ponendolo a carico dei contribuenti trasferiti, al fine di evitare che le risultanze di ordine meramente formale prevalgano sugli aspetti sostanziali.

Pertanto, anche a seguito della formale iscrizione all'AIRE, nei confronti di cittadini italiani trasferiti in Svizzera continua a sussistere una presunzione (relativa) di residenza fiscale in Italia per effetto del citato articolo 2, comma 2bis, del TUIR, in quanto la Svizzera è inserita nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al Decreto Ministeriale 4 maggio 1999.

Ciò posto, si rileva che, sulla base degli elementi di fatto rappresentati in istanza, la Contribuente dovrebbe, in ogni caso, essere considerata, ai sensi della vigente normativa interna italiana, residente nel nostro Paese per l'annualità x, in quanto iscritta nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta.

Tanto chiarito sotto il profilo della normativa italiana, occorre, tuttavia, considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli Stati esteri.

Come osservato dall'Istante, il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, difatti, pacificamente riconosciuto nell'ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancito dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, oltre ad essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale.

Stante la fattispecie sopra descritta, con riferimento al Quesito 1, si osserva che, qualora in applicazione delle rispettive normative interne l'Istante dovesse essere considerata fiscalmente residente sia in Svizzera sia in Italia nel periodo 1 giugno - 31 dicembre dell'anno x, si dovrà far

riferimento alle disposizioni contenute nella citata Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra la Svizzera e l'Italia.

La Convenzione stabilisce all'articolo 4, paragrafo 2, conformemente al Modello OCSE di Convenzione, le c.d. tie breaker rules per dirimere eventuali conflitti di residenza tra tali Stati contraenti. Dette regole fanno prevalere il criterio dell'abitazione permanente cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità del Contribuente. Ancora, come anticipato dall'Istante, si ricorda che la Convenzione, in accordo con le raccomandazioni formulate nel paragrafo 10 del Commentario all'articolo 4 del Modello OCSE di Convenzione, reca una disposizione che prevede esplicitamente la soluzione al problema della doppia residenza mediante il frazionamento del periodo d'imposta, in caso di trasferimento da uno Stato all'altro nel corso del medesimo periodo d'imposta.

In particolare, l'articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione stabilisce che la persona fisica che trasferisce definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato *"cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data"*.

Nella fattispecie in esame, poiché il trasferimento definitivo del domicilio dell'Istante in Svizzera è avvenuto nel corso dell'anno x, troverà applicazione la richiamata disposizione convenzionale con conseguente assoggettamento ad imposizione in Italia del reddito conseguito fino al 31 maggio dell'anno x (giorno del trasferimento definitivo, secondo quanto dichiarato dalla stessa Istante), mentre a partire dal giorno successivo a quello del trasferimento della sede principale degli affari e degli interessi della Contribuente in Svizzera, l'Amministrazione italiana non potrà esercitare nessuna pretesa impositiva sui redditi ivi prodotti.

Pertanto, nel presupposto della veridicità e completezza delle affermazioni e della documentazione fornite dall'Istante (si ribadisce che il requisito della residenza risulta non verificabile in questa sede), i redditi dalla stessa percepiti a fronte dello svolgimento dell'attività di lavoro dipendente in Italia dall'inizio del periodo d'imposta e fino al 31 maggio dell'anno x, dovranno assoggettarsi a tassazione esclusiva nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione e, analogamente, i redditi ritratti dall'attività di lavoro dipendente svolta in Svizzera nel periodo 1 giugno (giorno successivo a quello del trasferimento del domicilio dall'Italia alla Svizzera) 31 dicembre dell'anno x dovranno essere assoggettati ad imposizione esclusiva in Svizzera

e non sosteranno alcuna tassazione nel nostro Paese né dovranno essere inseriti nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta x.

In riferimento al Quesito 2 posto dall'Istante, con cui quest'ultima chiede di conoscere lo Stato in cui assoggettare a tassazione i redditi da lavoro dipendente generati in Svizzera nel periodo d'imposta x+1, si osserva quanto segue.

Nell'assunto (si ribadisce, non verificabile in questa sede) di una residenza fiscale in Italia dell'Istante sino al 31 maggio dell'anno x ed in Svizzera a partire dal 1 giugno dell'anno x, l'articolo 3, comma 1, del TUIR prevede che *"l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato"*.

Si rileva, pertanto, che, in base alla suddetta disposizione del TUIR, applicata alla fattispecie sopra descritta, i redditi di lavoro dipendente prodotti dall'Istante in Svizzera nell'anno x+1 sono assoggettati ad imposizione esclusiva nella Confederazione Elvetica e, quindi, non sono sottoposti a tassazione in Italia, anche ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione, in quanto percepiti da un residente nel suddetto Stato estero, a fronte di un'attività lavorativa svolta nello stesso Paese.

Per le suddette ragioni, l'Istante non sarà tenuta nell'anno x+2 a presentare nel nostro Paese la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta x+1 a meno che, nel corso di tale annualità, la Contribuente non abbia prodotto in Italia redditi individuati dall'articolo 23 del TUIR.

AGENZIA DELLE ENTRATE - SUPERBONUS 90% ABITAZIONE

PRINCIPALE da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

È vero che la detrazione del 90% prevista per gli interventi edilizi che danno diritto al Superbonus, realizzati nel 2023 su una unità immobiliare indipendente, non può più essere richiesta se l'immobile non è abitazione principale?

Risponde Paolo Calderone

Si conferma che per gli interventi realizzati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti sono state introdotte numerose novità rispetto alla precedente disciplina del Superbonus.

In particolare, per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2023 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, arti e professioni la detrazione spetta nella misura del 90% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che:

- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà) o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione)
- la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale
- il contribuente che sostiene la spesa abbia un reddito di riferimento (determinato secondo quanto prevede il comma 8-bis.1 dell'[articolo 119](#) del Dl n. 34/2020) non superiore a 15.000 euro.

Riguardo al requisito della destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale, bisogna far riferimento alla definizione del Tuir ([articolo 10](#), comma 3-bis), secondo cui *“per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata”*.

Pertanto, si può richiedere la detrazione anche quando gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

Infine, con la [circolare n. 13/2023](#) l'Agenzia ha precisato che se l'unità immobiliare non risulta adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, il Superbonus spetta purché lo stesso immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.

INPS - CHIARIMENTI ESONERO CONTRIBUTIVO PER GIOVANI E PER DONNE SVANTAGGIATE da DplMo

L'INPS, con il messaggio n. 2598 del 10 luglio 2023, per quanto riguarda l'esonero per le assunzioni di giovani o donne svantaggiate, chiarisce alcuni elementi legati all'esposizione dei dati nel flusso Uniemens. In particolare, i chiarimenti forniti riguardano, per la circolare n. 57 e per la circolare n. 58, la “Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri” (paragrafo 9) e i “Datori di lavoro agricoli” (paragrafo 11).

Vedasi anche le seguenti circolari INPS:

- [circolare n. 57/2023](#), gestione degli adempimenti previdenziali connessi **all'esonero per le assunzioni di giovani** (o trasformazioni dei contratti) a tempo indeterminato
- [circolare n. 58/2023](#), gestione degli adempimenti previdenziali connessi **all'esonero per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate**

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2598 del 10.07.2023 (documento 162)

RICERCA ADEPP - ISCRITTI DONNE/UOMO

ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATE		
	donne	uomini
Cassa Geometri	10%	90%
Dottori Commercialisti	33%	67%
Avvocati	48%	52%
Notai	38%	62%
Ragionieri	31%	69%
Biologi	74%	26%
Agrotecnici	19%	81%
Periti Agrari	9%	91%
Medici e Odontoiatri	46%	54%
Psicologi	84%	16%
Infermieri	71%	29%
Veterinari	51%	48%
Dottori Agronomi e Forestali, Fisici, Chimici , Geologi e Attuari	19%	81%
Periti Industriali	2%	98%
Ingegneri e Architetti	29%	71%
Giornalisti	42%	58%
TOTALE COMPLESSIVO	44%	56%

SANITA' - LIBERAPROFESSIONE MONITORATA da ItaliaOggi di giovedì 13 luglio 2023 a cura di Michele Damiani

Libera professione monitorata per gli operatori sanitari (in possesso dell'abilitazione all'esercizio). Il lavoratore dovrà infatti ricevere l'autorizzazione dalla propria struttura e presentar ogni due/tre mesi una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che provi il rispetto degli impegni assunti. In ogni caso, si dovrà comunicare all'ente le giornate e gli orari di svolgimento delle prestazioni. L'attività non potrà essere esercitata per la stessa azienda in cui si lavora, ma necessariamente per una realtà esterna, anche pubblica.

(indicazioni contenute nel documento elaborato dalla Commissione Salute della Conferenza Regioni e Province Autonome in merito all'abolizione temporanea del vincolo della esclusività per le professioni sanitarie che consente a questi lavoratori di effettuare attività libero professionale oltre a quella da dipendente per un massimo di otto ore settimanali – l'abolizione del vincolo di esclusività è stata operata con il dl 34/2023 e varrà sino al 2025).